

tutte le attività scolastiche, di lavoro, sportive, culturali e di volontariato sociale che lo studente svolge nell'ambito del suo percorso e che sono utili ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Comma 2

Al fine di valorizzare e sostenere il merito scolastico e i talenti individuali, il dirigente scolastico individua percorsi e iniziative che coinvolgano gli studenti anche utilizzando finanziamenti esterni, ivi compresi quelli derivanti da contratti di sponsorizzazione, nel rispetto degli obblighi di trasparenza procedurale.

Comma 3

Le istituzioni scolastiche inseriscono il *curriculum* dello studente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi dell'articolo 14.

ARTICOLO 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

Comma 1

La disposizione prevede il rafforzamento e la messa a sistema della didattica basata sull'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro, a legislazione vigente, consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

Il comma dispone che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli

studenti, a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali, abbiano una durata di almeno 400 ore. Si prevede che l'alternanza scuola-lavoro sia svolta anche nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali con una durata complessiva di almeno 200 ore. Tali disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

Comma 2

La norma specifica che l'alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche in convenzione con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale al fine di allargare le possibilità di esperienze di alternanza anche al campo della cultura.

Comma 3

La norma dispone che l'alternanza può essere svolta nel periodo di sospensione delle attività didattiche e anche nella modalità dell'impresa formativa simulata.

Comma 4

Il comma dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, istituendo la carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, *stage*, tirocinio, didattica in laboratorio e impresa formativa simulata. Tale carta, denominata «Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro», costituisce il riconoscimento della centralità delle esperienze maturate nel mondo del lavoro nell'ambito dei percorsi formativi degli studenti che, con la legge, si intende potenziare. L'adozione della

Carta prevede un processo partecipativo della componente studentesca individuata nel *Forum* nazionale delle associazioni studentesche, previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56, che raggruppa le maggiori associazioni rappresentative a livello nazionale. Ciò nell'ottica di valorizzare la dimensione della partecipazione collegiale e il rapporto scuola-mondo del lavoro-territorio. La Carta costituisce, pertanto, lo strumento per la tutela dei diritti, ma anche per la regolamentazione dei doveri in alternanza, riconoscendo nel contempo uno *status* agli studenti impegnati in tal senso.

Comma 5

Il comma prevede che le scuole secondarie di secondo grado attivino, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Comma 6

La norma è finalizzata a favorire la formazione e la valorizzazione professionale, nonché a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con oneri a carico delle imprese e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e sono fatti salvi, fino alla loro

conclusione, i programmi sperimentali in corso per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda.

Comma 7

Autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per le finalità dell'articolo 4 nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle attività di alternanza. Le risorse sono ripartite e assegnate alle istituzioni scolastiche.

Comma 8

Il dirigente scolastico individua le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare i percorsi di alternanza e stipula apposite convenzioni con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ciò anche al fine di favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.

ARTICOLO 5.

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

Comma 1

Esplica i principi fondamentali del Piano nazionale scuola digitale, il piano strategico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la digitalizzazione della scuola, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e ne prevede l'aggiornamento.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha esaurito le prime due fasi di investimento (2007 e 2012) per la scuola digitale e pertanto si ritiene importante rimodulare scopi e contenuti del Piano, sia per assicurare una continuità di investimento, sia per una parziale rimodulazione dei suoi scopi e contenuti. L'aggiornamento del Piano deve permet-